

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 197

10 gennaio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NANNI

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE "ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA"

Oggetto consiliare 3233

RELAZIONE

Sentiamo sempre più parlare dello sport in termini di managerialità, di indotto economico, di nuove professioni, di marketing, di società sportiva come impresa; indubbiamente lo sport, inteso nella sua più vasta accezione di attività sportivo-motoria, soprattutto quello praticato a livello individuale, si sta sempre di più affermando come un importante fattore di incremento della qualità della vita e del benessere sociale.

A fronte di questa positiva evoluzione della società, si registra una crisi sempre più diffusa e preoccupante del modello tradizionale di società sportiva, intesa non solo come ambito qualificato di pratica dell'attività agonistica, ma soprattutto come centro di aggregazione e promozione umana.

Penso che non possa esserci vera crescita sportiva se non si rilancia con forza il ruolo delle società sportive, in generale, ed, in particolare, quello delle Associazioni sportive storiche, che quindi operano nel settore con un'esperienza pluridecennale ed addirittura centenaria; bisogna necessariamente affermare il sistema di valori che le caratterizza, valorizzare l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità che veicoli lo sport come modello di comportamento e non soltanto come modello di consumo.

In questo contesto si inserisce il presente progetto di legge, che già dal titolo e dall'art. 1 fa capire come la finalità dello stesso sia, innanzi tutto, quella di valorizzare e promuovere un patrimonio socio culturale di cui la nostra regione dispone e che, appunto, è rappresentato dalle Associazioni sportive storiche, costituite da almeno 100 anni e non aventi fine di lucro.

Continuando con l'analisi dell'articolato, si può vedere come l'art. 2 preveda l'istituzione di uno specifico Albo che raccolga tutte le Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna, aventi i necessari requisiti, al fine di tenerle monitorate e comunque per poterle inserire all'interno di una rete tesa, in ogni modo, alla promozione dell'attività svolta dalle stesse.

L'art 3 definisce, invece, gli ambiti e le tipologie di intervento del presente progetto, al fine dell'erogazione di eventuali contributi, affinché le predette associazioni possano operare e svolgere la propria funzione autonomamente.

È poi attribuito, dall'art. 4, un compito di indirizzo e di coordinamento, in tale ambito, alla Giunta regionale, la quale deve approvare, sentita la competente Commissione assembleare, un programma pluriennale di interventi, teso a definire le tipologie e le

priorità degli stessi, le modalità di iscrizione al suddetto Albo regionale, le procedure per la presentazione delle domande di contributi, ecc., ecc.. È, altresì, previsto che la Giunta debba, annualmente, provvedere a relazionare alla Commissione assembleare competente in materia, circa l'andamento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'art. 5 stabilisce quali siano gli usufruttori degli eventuali

benefici e finanziamenti erogati in forza del presente progetto, prevedendo, al comma 2, l'importante esclusione dagli stessi delle associazioni aventi scopo di lucro.

In chiusura del progetto di legge è, infine, riportata, oltre alla norma finanziaria (art. 8), una norma (art. 7) che prevede l'istituzione di uno speciale riconoscimento alle Associazioni sportive storiche, nell'ambito della Giornata dello Sport.

PROGETTO DI LEGGE**Articolo 1**
Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto, riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle Associazioni sportive non aventi finalità di lucro, costituite da almeno 100 anni nella regione ed in tal senso definite "Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna".

Articolo 2
Istituzione dell'Albo delle "Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna"

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport l'Albo delle "Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna".

2. L'Albo si articola in due sezioni:

- a) Sezione Associazioni costituite da almeno 100 anni;
- b) Sezione Associazioni costituite da almeno 100 anni e la cui sede sociale sia la medesima da almeno 70 anni.

3. Per iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare una domanda alla Regione Emilia-Romagna corredata da tutta la documentazione originale attestante i requisiti di cui all'art 1.

4. L'Albo viene aggiornato annualmente.

5. Le Associazioni iscritte all'Albo possono fregiarsi della denominazione di "Associazione sportiva storica dell'Emilia-Romagna" unitamente allo stemma della Regione.

Articolo 3
Ambiti e tipologie di intervento

1. La Regione Emilia-Romagna eroga contributi alle "Associazioni sportive storiche" di cui all'art. 1:

- a) per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, convegni, mostre aventi la finalità di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale, delle Associazioni centenarie ed in genere la storia e la cultura sportiva;
- b) per provvedere al restauro e conservazione di trofei sportivi di particolare valore che costituiscano un patrimonio storico-culturale.

2. La Regione Emilia-Romagna concede alle "Associazioni sportive storiche" iscritte all'Albo regionale di cui al comma 1 dell'art. 2, contributi in conto capitale per il restauro conservativo degli arredi, per l'acquisto di sedi, per la loro ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti nella loro piena disponibilità (proprietà, affitto o concessione).

Articolo 4
Azione di indirizzo e coordinamento

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione assembleare, il programma pluriennale degli interventi che definisce:

- a) priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'art. 1, e alle tipologie di intervento di cui all'art. 3;
- b) modalità di iscrizione all'Albo di cui all'art. 2, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni sportive del C.O.N.I. e delle sue Federazioni, dell'U.N.A.S.C.I (Unione nazionale Società Sportive Centenarie d'Italia) che le rappresenta e le coordina attraverso la sua delegazione regionale per l'Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;
- c) procedure e termini per la presentazione delle domande di contributi;
- d) modalità con cui viene istituito un vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di anni 12, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, nonché le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate, maggiorate dei relativi interessi legali.

2. Le "Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna" che intendono alienare gli immobili per i quali abbiano ricevuto contributi regionali ai sensi della presente legge, scaduto il termine del vincolo di destinazione d'uso fissato ai sensi del comma 1 lettera d), restituiscono le somme ricevute, ivi compresi gli interessi legali maturati nel periodo.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione assembleare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Articolo 5
Beneficiari e finanziamenti

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle "Associazioni sportive storiche dell'Emilia-Romagna", sono concesse in forma cumulativa ai beneficiari di cui all'art 2, per gli ambiti e le tipologie di intervento di cui all'art. 3, fino all'80% della spesa ammissibile per gli interventi di particolare rilevanza storica e culturale e fino al 50% della spesa ammissibile nei rimanenti casi. Relativamente all'acquisto della sede, di cui all'art. 3, comma 2, la Regione Emilia-Romagna può concedere fidejussione.

2. Dai benefici previsti dalla presente legge sono escluse le società sportive aventi finalità di lucro.

Articolo 6
Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza delle Società sportive storiche negli organismi regionali all'uopo istituiti e presso il Registro nazionale C.O.N.I. per le Associazioni sportive dilettantistiche, viene riconosciuta all' U.N.A.S.C.I. – Delegazione regionale per l'Emilia-Romagna.

Articolo 7
Norma finale

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle premiazioni annuali per meriti sportivi, istituisce uno speciale riconoscimento alle "Società sportive storiche" di cui

all'art. 1, in occasione della "Giornata dello Sport".

Articolo 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
